



**COMUNE DI MASCALI**  
**Provincia di Catania**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

## **Capitolo I**

### **Disposizioni Generali**

#### Art. 1

##### “Oggetto”

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/34, al D.P.R. 10/9/90 n. 285 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative la Polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita nei **Cimiteri di Mascali** nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene.
2. Per norme concernenti la polizia mortuaria s'intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione d'aree e manufatti destinati a sepoltura privata, e sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
3. Il cimitero comunale è costituito da appositi spazi destinati per le sepolture sia comuni che private.

#### Art. 2

##### “Definizioni”

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
  - a. Per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
  - b. Per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.
  - c. Per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.

- d. Per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
- e. Per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
- f. Per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
- g. Per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- h. Per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

### Art. 3

#### “Competenze”

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.
2. I servizi inerenti, la polizia mortuaria sono fatti con le forme di gestione individuata dall'art. 112 del D.L.vo 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, e per mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.

### Art. 4

#### “Responsabilità”

1. E' compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri.
2. Non sono assunte, peraltro, responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito, di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

### Art. 5

#### “Servizi gratuiti e a pagamento”

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a. la visita necroscopica;
  - b. il servizio d'osservazione dei cadaveri;

- c. l'inumazione in campo comune;
  - d. la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - e. la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11;
  - f. il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
  - g. la deposizione d'ossa in ossario comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Sindaco su criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto d'indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### Art. 6

##### "Atti a disposizione del pubblico"

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo e/o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:
- a. l'orario d'apertura e chiusura del cimitero;
  - b. copia del presente regolamento;
  - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d. l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
  - g. ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10.

## **Capitolo II**

### **Deposito d'osservazione, obitorio e camera mortuaria**

#### **Art. 7**

##### **“Deposito d'osservazione”**

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell'ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui è pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

#### **Art. 8**

##### **“Obitorio”**

1. Il Comune non ha obitorio e quindi saranno individuate, ove necessarie, strutture idonee allo scopo, presso ospedali o altri istituti sanitari, che assolveranno le funzioni di:
  - a. osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica;
  - b. deposito di cadavere a servizio dell'Autorità Giudiziaria;
  - c. deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività.

#### **Art. 9**

##### **“Camera mortuaria”**

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di deposito d'osservazione, ove questo manchi.

## **Capitolo III**

### **Feretri**

#### **Art. 10**

##### **“Deposizione della salma nel feretro”**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere è portatore di radioattività il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 11

##### “Verifica e chiusura dei feretri”

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il dirigente del Servizio d'Igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 12.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, e l'identificazione del cadavere.

#### Art. 12

##### “Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti”

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che la distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a. per l'inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, con uno spessore non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria potranno essere inumati, anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate.
  - b. per la tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.
  - c. cremazione: la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa di cui alla lettera b) per l'avvio all'impianto di cremazione qualora lo stesso si trovi fuori del territorio comunale. Se nel territorio esiste l'impianto di cremazione, è sufficiente unicamente la cassa di legno.
  - d. trasferimenti: per i trasferimenti da Comune a Comune, o da e per l'estero, si adottano le norme di cui agli articoli 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. I trasporti di

salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Se la salma già sepolta è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Il Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, o suo delegato può disporre il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente del Comune di partenza.
4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 13

##### “Fornitura gratuita di feretri”

1. Il Comune, con atto di Giunta, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 12 lettere a) e b) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.
2. Lo stato d'indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali in ogni caso dispone l'ufficio, relative alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.
3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

#### Art. 14

##### “Piastrina di riconoscimento”

1. Sul piano esterno superiore d'ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impresso, in modo indelebile il cognome, il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **Capitolo IV**

### **Trasporti funebri**

#### Art. 15

##### “Modalità del trasporto e percorso”

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 16

##### “Diritti del Comune”

1. I trasporti sono svolti con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 del predetto DPR.
2. Detto diritto è stabilito con determina sindacale e aggiornato ogni 2 anni in base ai dati ISTAT.

#### Art. 17

##### “Riti religiosi”

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall'ordinanza di cui all'art. 15.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.



## Art. 18

### “Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione”

1. Il trasporto di salme in cimiteri d'altri Comuni è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda, deve essere corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 10.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma è trasferita per il seppellimento e ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in questi ultimi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non siano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei retri in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.

## Art. 19

### “Trasporti all'estero o dall'estero”

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti.

## Art. 20

### “Trasporto di resti mortali o di ceneri”

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19.
3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

## Capitolo V

### Cimitero

#### Art. 21

##### “Disposizioni generali”

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
2. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero provvede e soprintende l'ufficio tecnico comunale.
3. All'ordine, alla vigilanza, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi degli art. 112 del D.L.vo 267/2000.
4. Le operazioni d'inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero o ditte esterne autorizzate.
5. Competono esclusivamente al personale del cimitero le operazioni di custodia, tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e ricevimento d'urne cinerarie.

#### Art. 22

##### “Reparti speciali”

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non siano cremate, avviene mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.
3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie particolari.

## Art. 23

### “Sepolture delle salme”

1. Nel cimitero, salvo se richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di cittadini:
  - a. deceduti nel territorio del Comune ovunque ne fosse in vita la residenza;
  - b. deceduti fuori del Comune, ma che avevano in vita la residenza nel Comune al momento della morte;
  - c. deceduti nati nel Comune;
  - d. deceduti il cui coniuge trovasi già sepolto nel cimitero del Comune;
  - e. deceduti che hanno risieduto nel Comune per almeno 15 anni;
2. Per giustificati motivi il Sindaco può concedere sepoltura a pagamento anche a non residenti, deceduti fuori del Comune, purché abbiano o avuto particolari legami affettivi con la popolazione del Comune o che abbiano legami di parentela diretti con persone sepolte nel cimitero.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano essere concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia. Sono accolti con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

## Art. 24

### “Piano Regolatore Cimiteriale”

1. Il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura, la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni perpetue.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/90.
3. Nell’elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
  - a. dell’andamento medio della mortalità per ogni circoscrizione;
  - b. della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di postisalma per sepoltura ad inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c. della diversa tipologia di sepoltura;

- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione;
  - e. del fabbisogno futuro d'aree e manufatti da destinare a sepolture private.
4. Nel cimitero s'individuano spazi o zone da destinare a:
- a. aree per campi d'inumazione comune;
  - b. aree per cappelle comunali;
  - c. aree per cappelle private o tombe di famiglia e collettività a terra;
  - d. tumulazioni individuali;
  - e. cellette ossari;
  - f. nicchie cinerarie;
  - g. ossario comune;
  - h. cinerario comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni.
6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto alla revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **Capitolo VI**

### **Inumazioni e tumulazioni**

#### Art. 25

##### "Inumazione"

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a. sono comuni le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento;
  - b. sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 15 anni su aree cedute in concessione.
2. Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione è contraddistinta con un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. I privati possono, in luogo del cippo, installare di un copri tomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano regolatore cimiteriale.
4. L'installazione dei copri tomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso d'incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con rivalsa delle spese sostenute.

#### Art. 26

##### "Tumulazione"

1. Sono a tumulazione, le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari d'aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capitolo IX del presente regolamento.

#### Art. 27

##### "Esumazioni ordinarie"

1. Nel cimitero il turno ordinario d'inumazione è pari ad anni 15.
2. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo i 15 anni, dovute a non completa mineralizzazione delle salme.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno e sono regolate da apposita ordinanza.
4. Sarà cura dell'Ufficio competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti, del periodo d'esumazione con l'indicazione delle salme soggette ad intervento.
5. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che, quelli che vi avessero interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

#### Art. 28

##### "Esumazioni straordinarie"

1. Sono esumazioni straordinarie:
  - a. quelle eseguite prima del prescritto turno d'esumazione ordinaria;

- b. quelle eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia per trasportarle in altre sepolture presso altri Comuni;
  - c. quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:
  - a. nei mesi e di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
  - b. quanto trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 29

##### "Estumulazioni ordinarie"

1. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e in ogni caso non prima di un trentennio dalla sepoltura.
2. Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui non sia pervenuto il prescritto rinnovo o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa.
3. I resti rinvenuti dalle operazioni d'estumulazione ordinaria sono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccogliarli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda d'estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, oppure può essere ritumulato previo pagamento del corrispettivo vigente e non può essere estumulato se non siano decorsi almeno due anni.
5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza.
6. Delle operazioni d'estumulazione ordinaria è data adeguata pubblicità, a cura del responsabile dell'ufficio, citando il nome delle salme soggette ad intervento.
7. In occasione della commemorazione dei defunti sarà esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l'anno successivo.

## Art. 30

### “Estumulazioni straordinarie”

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie:
  - a. estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione, per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune;
  - b. estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;
  - c. estumulazioni per eliminazione d'inconvenienti d'ordine igienico o statico.
2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto un tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata.

## Art. 31

### “Oggetti da recuperare”

1. Qualora nel corso d'esumazioni ed estumulazioni si presumesse possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione d'esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che deve tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non siano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## Art. 32

### “Materiali di risulta”

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o estumulazioni, se non reclamati da chi ne ha diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento, passano di proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale dei cimiteri. Le croci, le lapidi e i copri tomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne fanno richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti sempre che siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o nell'immediato esterno in luogo idoneo.

## Capitolo VII

### Cremazione

## Art. 33

### “Cremazione”

1. La cremazione è consentita sulla base dei seguenti principi previsti dalla legge 30 marzo 2001 n. 130, e precisamente:
  - a. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - b. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
    - i. la disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
    - ii. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione



- all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- iii. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà è manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune d'ultima residenza del defunto;
  - iv. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- c. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
  - d. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
  - e. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
  - f. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
  - g. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero iii., o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo

pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni:

- h. Obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
  - i. Predisposizione di sale attigue ai crematori, ove presenti nel cimitero, per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
2. Qualora il Comune non disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### Art. 34

##### “Urne cinerarie”

1. Il Piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 24 deve prevedere un cinerario dove saranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che dovranno contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno le indicazioni anagrafiche del defunto.
2. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario in presenza di nuclidi radioattivi.

### Capitolo VIII

#### Polizia del Cimitero

#### Art. 35

##### “Orario”

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.
3. La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio per comprovati motivi.

## Art. 36

### “Disciplina dell’ingresso”

1. Nel cimitero, di norma, si deve entrare a piedi.
2. E’ vietato l’ingresso:
  - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
  - b. a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;
3. Per motivi di salute o d’età può essere concesso, a cura del Responsabile dei servizi cimiteriali e previa motivata domanda, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che procedi a passo d’uomo e si trattenga esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore.
4. E’ concesso l’ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.

## Art. 37

### “Divieti”

1. All’interno del cimitero è vietato:
  - a. tenere comportamento chiassoso o irriverente;
  - b. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti;
  - c. gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  - d. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
  - e. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi;
  - f. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o distribuzione di volantini pubblicitari;
  - g. fotografare o filmare riti funebri senza l’autorizzazione dei familiari e del responsabile dell’ufficio;
  - h. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza le prescritte autorizzazioni;
  - i. assistere alle operazioni d’esumazione o estumulazione da parte d’estranei non autorizzati dai familiari e dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Chiunque non osserva i prescritti divieti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e quanto ne sarà il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.

## Art. 38

### “Riti funebri”

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

## Art. 39

### “Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni”

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli vari; essi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio tecnico secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.G. cimiteriale.
2. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume. A tal fine i familiari del defunto o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.
3. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purché sia trascritta anche in lingua italiana, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o abusivamente introdotte nel cimitero.

## Art. 40

### “Materiali ornamentali”

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc. la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale furono collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estenderanno fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi.
3. Tutti i provvedimenti d'ufficio saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati e, su questi ultimi, si eserciterà l'azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.

## Art. 41

### “Imprese e lavori privati”

1. Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi d'apposita autorizzazione e/o concessione edilizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà prevedere, oltre agli oneri dovuti per legge, anche il versamento di un'adeguata somma, determinata in modo forfetario, a titolo di rimborso spese per consumo di luce e acqua.
2. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi.
3. I privati o le imprese incaricate, sono tenuti a comunicare preventivamente all'ufficio tecnico comunale la loro presenza in cimitero.
4. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifuse dagli stessi.

## Capitolo IX

### Concessioni cimiteriali

## Art. 42

### “Concessioni”

1. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi e deve risultare da apposito contratto di concessione, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.
4. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto tipo che deve contenere l'individuazione del concessionario, le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso e deve essere approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Inoltre, il contratto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
  - b. la durata;
  - c. la persona, le persone, per gli Enti e le collettività, il rappresentante legale pro-tempore;
  - d. la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro individuazione;
  - e. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.
7. Le spese inerenti al contratto di concessione sono poste a carico del concessionario.
8. In occasione di realizzazioni di nuove cappelle comunali e di ampliamenti cimiteriali, in mancanza d'idonee risorse di bilancio, per un massimo del 50% dei manufatti da costruire e delle aree disponibili, il Comune può procedere alla pre-vendita e prenotazione, previo versamento dell'intero costo oggetto della concessione o in alternativa del 50% dell'importo stabilito dalla G.M.. Il saldo sarà corrisposto al rilascio della concessione. La prenotazione e la vendita è concessa ai cittadini in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

#### Art. 43

##### “Tipologie”

1. Le concessioni possono riguardare:
  - a. sepolture individuali;
  - b. nicchie-ossario;
  - c. aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra arcate di famiglia;
  - d. tumulazioni provvisorie;
  - e. nicchie cinerarie.

#### Art. 44

##### “Sepolture individuali (loculi)”

1. Le concessioni dei loculi individuali sono a pagamento con durata quinquennale, salvo rinnovo alla scadenza della concessione, per altri trenta anni, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione;
2. I loculi sono assegnati in progressione al momento dell'uso seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune. E' riservata la facoltà al coniuge vivente, che abbia compiuto almeno i 60 anni d'età, di acquistare il loculo contiguo.

#### Art. 45

##### “Nicchie e ossario”

1. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata cinquantennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo.
2. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte d'altro componenti della famiglia.

#### Art. 46

##### “Aree destinate a sepolcri familiari e tombe a terra”

1. Le aree destinate a sepolcri familiari e/o a tombe a terra sono a pagamento e concesse ad una persona per se e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 99 anni salvo rinnovo.
2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e coniugi.
3. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia.
4. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura anche il convivente. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro.
5. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione.
6. Qualora tale segnalazione non sia effettuata si procederà d'ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.
7. Il concessionario d'area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Qualora non esistano più aventi diritto la cappella o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.